Comune di Pietra Ligure

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA in data:

- 4 MAGGIO 1955 -

Comune di PIETRA LIGURE

Regolamento per il servizio della fognatura nera

art. 1

OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA - le acque di rifiuto della abitazioni, ossia gli scarichi di latrine, orinatoi, bagni, lavabi, acquai, atc., provenienti dagli stabili di qualsiasi specie fronteggianti, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un nanale di fognatura, devono essere condotti con tubazioni al canale stesso, secondo le prescrizioni del regolamento presente, con divieto di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici e privati e salve le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli scarichi industraili.

att. 2

IMMISSIONI SPECIALI - Quando sia constatata l'assoluta impossibilità di scaricare le acque nere nella fognatura esistente, la Autorità comunale sentito il Medico Provinciale, prescriverà il sistema di allontanamento delle stesse che risulti igienicamente più idoneo.

art. 3

ALLACCIAMENTI PARZIALI - Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al canale di fogmatura, potrà l'Autorità comunale permettere che l'allacciamento sia limitato da una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto lo smaltimento nel modo a tutt'oggi consentito, fino a che sia reso possibile lo allacciamento anche per questo.

Art. 4

PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI - Gli speciali premessi di cui agli art.2 e 3 si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'Autorità comunale. Essi poi cadranno di sicuro diritto non appena verranno cessate le condizioni che li determinarono, con rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere tosto attuato, in conformità del presente regolamento.

art. 5

CASE ISOLATE - I proprietari delle case in zone rurali o lontane dall'aggregato urbano che siano contornate da terreno agricolo possono chiedere di utilizzare le acque nere per irrigazione. In questo caso le acque stesse dovranno essera preventivamente chia-

rificate mediante vasche tipo Ishoff ed equivalenti ed il proprietario dovrà dimostrare che l'estensione del terreno é sufficiente per l'ossidazione delle sostanze organiche. In via di massima di indica come minima la superficie di mq.50 per ogni persona.

art. 6

AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA - A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura il Sindaco ne darà avviso a mezzo di apposita ordinanza.

art. 7

TERMINE PER L'ALIACCIAMENTO - Ai proprietari delle case di abitazione degli esercizi e delle industrie compresi nelle zone indicazione.

te dall'ordinanza incombe l'obbligo di:

a) Richiedere al Comune di allacciare le condotte private al collettore pubblico, indicando il numero e la qualità delle bocche di immissione. Le richieste su, apposito modulo fornito dallo Ufficio tecnico e corredate dal progetto di canalizzazione in duplice copia, secondo le disposizioni successive, devono essere dirette e presentate al Sindaco entro il termine stabilito dalla ordinanza.

b) Eseguire i lavori occorrenti, sia per quanto riguarda la sistemazione dell'impianto privato, compreso la soppressione dei pozzi neri esistenti sia per il raccordo di detto impianto privato con il collettore nel termine stabilito dalla comunicazione

del Sindaco che le opere possono essere iniziate.

c) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni che sarà per dare l'Ufficio tecnico municipale in ordine ai detti lavori.

art. 8

NUOVI FABBRICATI -Per gli edifici di nuova costruzione non potrà essere concessa l'abitabilità prima che il competente Ufficio abbia accertata la perfetta esecuzione delle opere di fognatura.

art. 9

SISTEMAZIONE IMPIANTO PRIVATO E RACCORDO ALLA RETE DI FOGNATURA - I lavori occorrenti per la sistemazione dell'impianto privato e per il radcordo di questo alla fognatura sono i seguenti:

a) adozione di tubi di gres ceramico o di piombo o di cemento amianto per tutta la lunghezza di condotta occorrente con i re-

lativo pezzi speciali.

b) Impianto di apparecche di latrina con coppa a sifone e cacciata d'acqua corrispondente all'intera capacità della cassetta irroratrice. c) Prolungamento condotta sino a tetto con diametro uguale a quel= lo dell'ultimo tratto in ascendere, con apposizione di mitra in terra cotta o di altro terminale equivalente. E' vietato lo impiego di lamiera di ferro anche se zingata.

d) Formazione di pozzetti di raccordo e di ispezione che possano occorrere e in ogni caso, del pozzetto di spia sul filo muro

esterno del caseggiato.

e) formazione di condotta di gres ceramico a tra il pozzetto di spia e il collettore, col diametro che verrà indicato dallo Uf= ficio tecnico e che comunque varierà fra i 120 e 150 mm.

f) Eliminazione degli attuali pozzi neri, mediante completa ripulitura, disinfezione con calce e susseguente riempimento.

g) applicazione in ogni bocca di scafico della chiusura idraulica, mediante sifone di conveniente diametro.

Art. 10

SCARICHI SOTTERRANEI - nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

Art. 11

OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE - Prima di por mano ai la= vori di allacciamento, che li eseguirà dovrà avvertire il Sindaco precisando il giorno e l'ora in cui i lavori stessi saranno ini= ziati.Per la rottura e la manutenzione del suolo pubblico necessa= rio per i lavori di allacciamento e per il ripristino del suolo manomesso saranno applicate le norme, le tariffe ed i prezzi del regolamento per la disciplina delle rotture e delle manomissioni del suolo pubblico, in vigore dal momento della esecuzione dei lavorà.

Il Sindaco disporrà perché sui lavori di allacciamento sia eserci= tata la opportuna sorveglianza. Fatto l'allacciamento nessuna opera che interessi il collettore o la pubblica sede potrà, essere e= seguita senza licenza del Sindaco.

Art. 12

LAVORI D'UFFICIO - Qualora i proprietari non presentino nel termine prescritto la domanda di cui all'art. 7 lettera a),o la presentino incompeta, il Sindeco provvederà d'ufficio agli accertamenti relativi a spese degli interessati, come pure provvederà ad esegui= re d'ufficio, a spese degli interessati tutti i lavori che si ren= dessero necessari, spese sumentate del 10% il Comune é facoltizzato a ricuperare con i provilegi di leggeefiscali il tutto previa contestazione di contravvenzione a carico degli inadempienti e senza

pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi. La stessa procedura si adotterà qualora i lavori fossero completamente ultimati entro il termine prescritto dall'art. 7 lettera b)e comunque fossero eseguiti irregolarmente e non a perfetta regola d'arte.

Art. 13

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI =
Per le immissioni nella fogna stradale si dovrà approffittare solamente degli imbocchi predisposti durante la costruzione della
fognatura e la tubazione privata dovrà accedere si diametri degli
imbocchi medesimi. A tal uopo, a richiesta, l'Ufficio tecnico comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie psehhé il progetto
di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

La tubazione di allacciamento dovrà essere in tubi di gres ceramico del diametro non inferiore a quello dell'imbocco. I tubi doveranno essere posti in opera su fondo di calcestruzzo. Le giumziomi saranno fatte con treccia di camapa incatramata; le giumzioni saranno quindi stuccate con cemento a lenta presa, ripassando le con apposito raschietto per togliere le escremenze di cemento. La tubazione dovrà quindi essere rincalzata e rinfiancata con calcestruzzo di cemento, dopo di che si provvederà alla operazione dibeninterro. Il reinterro, per un'altezza di cm.50 al disopra del tubo, dovrà essere fatto con sabbia e terra crivellata disposta a strati ben battuti.

Le tubazioni provata di scarico di ogni singolo stabile dovramo essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità comunale. Le tubazioni non potranno in sede stradale essere com strutte parallelamente alla fronte dello stabile.

Art. 14

RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO = La sorveglianza e la manutenzione degli impianti privati, dei pozzetti di spia e delle condotte di allacciamento ai collettori, spetta al commissionario e questi dovrà in ogni tempo eseguire prontamente tutte quelle riparazioni che potessero essere ordinate dal Comune.

Come per i lavori di primo impianto anche per quelli di manitenzione il ripristino di tratto del suolo pubblico manomesso verrà eseguito dalla ammanastrazione comunale ed a spese del concessionario secondo le norme, le tariffe ed i prezzi in vigore al momento del ripristino stesso. In mancanza verrà provvisto d'ufficio come indicatà all'art.12.

Art. 15

SCARICHI VIETATI - Nelle fogne devono essere immesse soltanto: a)le materie fecali

b) le acque degli acquai di cucina e degli esercizi, dei bagni, dei lavatoi e dei lavabi.

c) le acque di rifiuto delle industrie secondo le disposizioni in seguito stabilite.

Son quindi escluse le acque piovane, pur restando il Comune in facoltà di valersene in determinati casi, per il lavaggio delle tubature. E' assolutamente vietato di immettere nelle fogne acque e liquidi in genere, che in qualsiasi modo le danneggino, spazzature, ceneri e coppii solidi, tanto per bocche da latrina; tanto per qualsiasi altra apertura comunicante con la rete di fogna. I contravventori a questa disposizione sono passibili di una penale stabilita in lire duemila, oltre al rimborso delle spese che occorressero per lo sgombero eventuale delle costruzioni.

Art. 16

SCARICHI INDUSTRIALI - E' vietato immettere nelle fogne stradali gli scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie, se non in via precaria e dietro speciale permesso dell'Autorità comunale potrà rilasciare e con l'obbligo di osservare sempre, per tale immissione, de prescrizioni e condizioni seguenti, oltre quelle che l'Autorità stessa troverà opportuno stabilire caso per caso:

a) Le acque avranno apposite canalizzazioni ed immissioni nella fogna distinte da quelle che servono alle acque plubiali,dome= stiche e cloacali dello stabile e dovranno prima di uscire dallo stabile passare in una cameretta(pozzetto)facilmente ispeziona= bile,dalla quale il Comune avrà il diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse.
b) Le acque dovranno prima dello scarico essere sottposte ad un trattamento chimico od altro atto a fiudizio dell'amministrazio= ne comunale. a renderle innocue tanto ai canali di fognatura quanto al personale addetto che lavora in fogna

c) Il proprietario dello stabile é esclusivamente responsabile, verso il Comune e verso i terzi, dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare e sarà tenuto allo immediato rimborso delle spese che il Comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti arrecatevi dagli scarichi industriali, in base alle liquidazioni redatate dall'Ufficio tecnico comunale.

d) Oltre il contributo stabilito dall'art. 27 il proprietario

dello stabile dovrà pagare uno speciale contributo amuo anticipato da determinarsi volta per volta dal Comune a seconda della importanza dello scarico.

e) Anche per le opere di canalizzazione e neutralizzazione delle acque industriali si dovrà produrre il regolare progetto alla Autorità comunale e riportarne l'approvazione.

f)Il proprietario dello stabile dovrà versare al Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi portati dal presente articolo, nella misu-

ra che sarà volta per volta prescritta dal Comume.

In casi di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni e condizioni il Sindaco ordinerà la soppressione immediata dello scarico ai sensi dell'art.52 della legge comunale e provinciale vigente, alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura senza nessuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre l'integrale risanamento dei danni recati.

La facoltà di immissione di scarichi industriali nelle fognature stradali come sopra sarà sempre ed in qualsiasi epoca revocabile qualora pur essendo esservate le prescrizioni speciali considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fognatura, lo sconsigliassero, a giudizio esclusivo dell'Autorità comunale e cesserà a pieno diritto cessando di esercitarsi nello stabile l'industria per la quale fu concessa. Gli scoli provenienti da locali adibiti a pubbliche autorimesse sono, agli effetti del presente regolamento, assimilabili a quelli di cui tratta il presente articolo.

Art. 17

LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO - La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale vene ne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancorché della stessa proprietà senza aver prima ottenuto speciale permesso dall'Autorità Comuna-le.Per ogni aumento del numero degli scarichi dopo la concessione il concessionario dovrà fare regolare domanda ed ottenere altra concessione.

Art. 18

APPARTAMENTI IN CONDOMINIO - Quando i piani e gli appartamenti di uno stesso caseggiato appartengono a proprietari diversi, il Comune potrà autorizzare ed anche imporre che la sistemazione degli

ne potrà autorizzare ed anche imporre che la sistemazione degli impianti privati siano eseguiti in consorzio tra i proprietari stessi ed anche il loro allacciamento con il collettore principale e ciò allo scopo di ridurre al minimo utile il numero e la lumghezza delle tubature e renderne meno gravosa la spesa della si=
stemazione nei riguardi dei singoli proprietari. Analogamente si
potrà provvedere quando a giudizio del Comune si riterrà opportuno
l'adozione di un unico allacciamento per gruppi di fabbricati.
La ripartizione della spesa fra i vari condomini sarà eseguita in
proporzione al valore delle singole proprietà sulla base della
legge del condominio e,nel caso di più fabbricati ad ognuno di essi spetterà una quota proporzionale al valore medesimo.

Art. 19

SERVITU' DI FOGNATURE - I proprietari dei piani intermedi ed inferiori a cortili non potranno opporsi al passaggio delle condotte serventi i piani soprastanti e laterali. A loro favore é stabilita una indennità di L.250.=(duecenterinquanta)per ogni metro di conedotta da pagarsi una volta tanto dal proprietario o dal consorzio dei proprietari dei piani superiori o laterali. A=lero=favore=é stabilita spetta sempre al Comune di indicare la posizione più opportuna della condotta, sentite le osservazioni degli interessati.

Art. 20

STRADE PRIVATE - Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche i fabbricati lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere nei termini stabiliti dall'art. 7 alla fognatura della strada privata. Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto art. 7, sarà in facoltà del Comune di provvedere d'ufficio a sensi dell'art. 12.

Art. 21

PROGETTO DI CANALIZZAZIONE - Il progetto di manalizzazione di uno stabile deve constare:
a)di una planimetria nella scala di almeno 1/500;
b)di una pianta del piano terreno fabbricato in scala 1/100 o 1/200 e di un profilo longitudinale della condetta di allacciamento, dai quali risultino la pasizione delle canne di caduta e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale (diametri dei tubi, pendenza, pozzetti di ispezione, di spia ecc.) nonché quant'altropuò interessame il regolare funzionamento delle condotte.

Art. 22

VISITA TECNICA - Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizza zione dovrà essere ultimata e cosmatata regolare dall'ufficio tec=

nico comunale prima della dichiarazione della abitabilità.Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti si dovrà fare demenda speciale scritta al Sindaco, entro un congruo termine che sarà stabilito dalla ultimazione delle opere relative, per ottemere la vi= sita di verifica. Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico col personale necessario, i quali dovramo prestarsi in tutto quanto occorra per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato. La fisita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente re= golamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presumzione di un buon funzionamento ma da ciò non deriverà al Comune nessuma responsabilità. In ogni caso mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse id il proprietario dovrà pagare L. 1000. = per ciascuma visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

Art. 23

VISITE D'UFFICIO - L'Autorità comunale potrà a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere di
ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, da effettuarsi tale visita secondo le norme dell'articolo precedente e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione
e di funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se
permangono le condizioni di fatto in base alle quali é stata fatta
la concessione.

Art. 24

DANNI ALLE CONDOTTE - Nessun diritto ad indennità o a rifusione di spesa spetta al concessionario per eventuali danni prodotti dal compressore stradale o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 25

SPOSTAMENTO CONDOTTE - Qualora l'Amministrazione comunale per modificazione della sede stradale o per qualsiasi altra ragione ritenesse necessario lo spostamento del condotto privato, il concessionario dovrà provvedervi immediatamente a sua cura e spese, senza diritto ad indennità ed a rifusione di spesa.

PREGARIETA DELLA CONCESSIONE - REVOCA E MODIFICAZIONE DELLA CON-CESSIONE - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE - La concessione é personale ed a titolo precario ed avrà la durata di amni ventinove sempreche la fognatura sia in funzione con decorrenza dalla data del relativo decreto, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione comunale di revocarlo in qualsiasi momente a suo insindacabile giudizio o modificarla ove avvengano a mancare in tutto o in parte le condizioni ege la desciplinamo o non siano osservate lecondizioni tut= te che la disciplinano. La concessione é consentita senza pregiudi= zio dei diritti dei terzi manlevando il concessionario la Ammini= strazione comunale da qualunzue molestia che dovesse pervenirle enche in via giudiziaria da coloro che fossero o si ritenessero pregiudicati dall'assentita concessione. La revoca o la modifica della concessione non darà alcum diritto al concessionario di elevare ragioni o preteste per indemità per spese fatte e per qual= siasi titolo.

Verificandosi la rinuncia della concessione il concessionario dovrà rimuovere un tratto di tubazione privata della lunghezza di
ml.l e la rimanente parte dovrà rimanere in opera. Verificandosi,
invece, la revoca della concessione la rimozione dovrà avvenire
nel congruo tempe che verrà indicato nel decreto di revoca.
Qualora il concessionario non eseguisse la rimozione nel termine
prescritto, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a tutte spese del
concessionario, spese che egli riconoscerà quali saranno indicate
dall'Amministrazione stessa facoltizzata a riscuotere l'importo
con i privilegi fiscali. Il tratto di condotto privato che rimarrà
in opera passerà di proprietà della civica Amministrazione la quale potrà disporre come meglio crederà senza per ciò dover corrispondere compensi di sorta.

Art. 27

DETERMINAZIONE ED ISCRIZIONE DEI CONTRIBUTI = PAGAMENTI.=
Per le opere di allaccio in sede stradale il proprietario dello
stabile allacciato pagherà alla Tesoreria comunale, dopo aver ritirato l'ordine di incasso dall'Ufficio tecnico, un diritto riferito al numero delle bocche di attaccà, risultanti dal decreto di
concessione:

- per fabbricato fino a tre bocche di scarico.....L. 10.000
- per fabbricato da quattro a sei bocche di scarico..L. 15.000
- per fabbricato oltre sei bocche di scarico.....L. 20.000
E' a carico del Comune la sistemazione del chiusino, escluse le oper opere murarie, le tubazioni ed i pozzetti che sono a carico dello utente.

- per colonie, ospedali, case di cura, esercizi alberghieri, esercizi pubblici e simili, per ogni mq. di superficie utile e L. 130, == per piano

ATTO DI SOTTOMISSIONE - Tutte le spese inerenti all'atto di sottomissione e da esso conseguenti sono a carico del concessionario il quale elegge domicilio in Pietra Ligure.=

Art. 29

DEROGHE - E' riservata facoltà alla Giunta comunale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni specialà anche a parzialo der roghe delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal presente regolamento.=

Art. 30

REVOCA CONCESSIONI PRECEDENTI - Gli scarichi delle acque piovane provenienti dai tetti, cortili ed in genere le proprietà private prospicienti le strade servite dalla nuova fognatura, continueranno ad essere immesse nei vecchi canali esistenti fino a che il Comune non emani nuove disposizioni.

Dal momento in cui entrano in servizio le tubazioni di nuova costruzione si intendono revocate tutte le concessioni in vigore per lo scarico delle acque luride nei canali esistenti.

Art. 31

PENALI - Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3/3/1934 n.383 salvo alla émministrazione comunale il diritto anche di rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 38

ENTRATA IN VIGORE - Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal

Il regolamento per il servizio di fognatura che precede ha for mato oggetto della Deliberazione Consigliare N. 120 del 25 marzo 1954 e di Giunta N. 90 del 31 agosto 1954, approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 29 settembre 1954 col N. 31163 e Consigliare N. 166 del 30 marzo 1955 approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 4 maggio 1955 col n. 32428. Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pietra Ligure dal 16 ottobre 1954 al 31 ottobre 1954 e cioè per lo spazio di giorni 15 senza opposizione.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO